

Durante i mesi di aprile e di maggio, il corso ha avuto per particolare oggetto seminari su tesine svolte da studenti secondo il seguente elenco: Vitelli, *Sull'origine del testamento dei militari*; Tucci e Pace, *In tema di collatio dotis*; Buonaiuto e Sciarelli, *Sulla genesi dei comitia centuriata*; Razzano e La Rovere, *Sulla superficies in diritto giustiniano*; Ricciardi e Noto, *La costituzione tacita di servitù*; Viscardi, *Sulla distinzione tra res corporales e incorporales*; Cacciatore e Incutti, *Usufrutto e comunione*; Scotti Galletta, Di Iorio e Tufano, *La proprietà divisa per piani*; Cerbasi e Papparella, *Casi di restitutio in integrum*; Jadevaia e Ruggiero, *La nozione classica degli infanti proximi*; Jannon e Santagata, *In tema di manumissio vindicta*; Trifone, *I figli di schiava onorata di fedecommesso di libertà*; Esposito e Esposito De Falco, *Su Gai 2. 157*; Monticelli Cuggiò e Palomba, *Ap-punti sull'actio ex lege Iulia et Papia de servis dotalibus a viro manumissis*; Scordo e Penta, *Osservazioni sull'origine del furtum*; Franciosi e De Rubertis, *Sul regime delle obbligazioni nossali*; Nebbia e Dell'Uva, *Legato condizionale e costituzione di servitù*.

ELENA FANTETTI



LA LANA E LA SETA

Firenze, ai giorni nostri. Una certa impresa industriale (per la cronaca: la Fonderia delle Cure) versa già da parecchio tempo in gravi difficoltà economiche e viene dichiarata fallita. Il curatore del fallimento, nell'interesse dei creditori, decide di chiudere lo stabilimento. Grave decisione sul piano sociale: decisione che mette sul lastrico numerose famiglie operaie. Comunque, decisione, sul piano giuridico, pienamente valida: *dura lex sed lex*. Ma gli operai esasperati si ribellano, invadono la fonderia, la occupano, rifiutano di uscirne e decidono di gestire direttamente l'impresa costituendosi in cooperativa. Mentre il giudice delegato minaccia il procedimento penale per violazione di domicilio, e già gli operai si sono ritirati dalla fabbrica, sopravviene, in appoggio a questi ultimi, il Sindaco di Firenze. Egli requisisce lo stabilimento a favore della cooperativa, riportando gli operai tra le sue mura.

Lo spirito di carità, la sensibilità sociale e la sagacia politica del Sindaco di Firenze sono fuori di discussione. Assai discusso è stato, invece, da parte dei competenti, il fondamento giuridico del suo operato. La « motivazione » dell'ordinanza sindacale di requisizione è stata passata ad un attentissimo vaglio da costituzionalisti e amministrativisti, ed è stata vivacemente criticata. Ma in questa sede l'episodio non potrebbe nè dovrebbe interessarci, se non fosse che la « parte motiva » (o emotiva, che sia) della citata ordinanza del Sindaco di Firenze si chiude, a quanto riferisce la stampa politica, con un capoverso che fa richiamo al diritto romano.

« ... Considerato, infine, che l'atto di requisizione, strutturalmente collegato come funzione all'ordine pubblico, ha la stessa finalità di pace che aveva in diritto romano l'analogo interdetto ' *uti possidetis* ', in quanto che con tale interdetto il Pretore si intrometteva come paciere fra le parti in

causa, ordinando che, per evitare pubblici turbamenti, nell'attesa che la questione fosse sottoposta ad un giudizio di merito, la situazione controversa non subisse mutamenti di sorta (Le cose stiano come stanno ... ' *uti nunc possidetis ... quominus ita possideatis, vim fieri veto* '); ordina ecc. ecc. ».

Ora noi ci permettiamo di chiedere al Sindaco di Firenze se c'era proprio tanto bisogno di tirare in ballo il diritto romano e l'*interdictum uti possidetis* per giustificare il suo provvedimento, buono o cattivo che fosse. Ma poi, non poteva il Sindaco di Firenze, prima di stendere l'atto, informarsi un po' più da presso dell'argomento, magari rivolgendosi al professore di Istituzioni di diritto romano di quella Università? Il prof. La Pira, che il diritto romano lo conosce bene e che a molti di noi è addirittura in grado di insegnarlo, gli avrebbe indubbiamente detto (*ex cathedra*, si intende) che l'*uti possidetis* era concesso dal pretore romano solo a tutela del *possessor iustus*, cioè di colui che possedesse l'immobile, rispetto all'avversario, « *nec vi nec clam nec precario* » (cfr. Gai 4.150: « *Et si quidem de fundo vel aedibus interdictitur, eum potioem esse praetor iubet, qui eo tempore quo interdictum redditur nec vi nec clam nec precario ab adversario possideat* »). Ora, non è contestabile che, nella controversia tra operai e fallimento della Fonderia delle Cure, i primi, essendosi introdotti a forza nello stabilimento, avessero la veste (giuridica) di *possessores iniusti*.

Questo avrebbe detto il romanista al Sindaco, se il Sindaco si fosse ricordato di lui. E osiamo credere che avrebbe aggiunto il sano consiglio di non mischiare la lana con la seta.

ANTONIO GUARINO